



# COMUNE DI LUCERA

(PROVINCIA DI FOGGIA)

## 3<sup>^</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

### VERBALE N. 41

L'anno Duemilaquindici il giorno 30 del mese di ottobre, alle ore 10,20, presso la sede Municipale di Corso Garibaldi, si è riunita la 3<sup>^</sup> Commissione Consiliare Permanente per l'esame del seguente

O.d.G.

1) *Regolamento : Servizi Funebri e Cimiteriali*"

2) Varie ed eventuali;

**SONO PRESENTI I COMPONENTI CONSIGLIERI COMUNALI:**

FAVILLA CAROLINA	Presidente
DI CESARE CARMELA	Vice-Presidente
LA VECCHIA RAFFAELE	Componente
CHECCHIA VINCENZO	Componente

Risultano *assenti* i consiglieri DOTOLI PASQUALE (Componente) e DEL GAUDIO LEONARDO (Componente).

Inoltre risultano presenti il Sig. Del Gaudio Luigi, Operatore di Polizia Municipale presso il Cimitero Comunale e il geom. Fiorenzo Fattibene, che funge da Segretario verbalizzante.

La presidente dopo aver constatato la presenza dei componenti in numero 4/6 della commissione, dichiara valida la seduta e apre i lavori per l'esame del 1° accapo all'O.d.G..

La presidente ritiene di passare alla trattazione degli articoli del nuovo Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali in itinere senza tener conto della successione numerica degli stessi.

Invita i convenuti ad intervenire sugli argomenti da trattare. Inizia l'esame degli articoli 7, 9, 54, 109 del precitato Regolamento e dopo aver esaminato e dibattuto, la commissione licenzia gli articoli così come riportati di seguito.

#### ARTICOLO 7

##### Addetto agli impianti cimiteriali

Nel cimitero comunale di Lucera, vi è l'addetto agli impianti cimiteriali. Egli è responsabile della cura del cimitero, nonché dei servizi che in esso si svolgono, in particolare:

- per ogni feretro ricevuto ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; ritira altresì, l'autorizzazione del Sindaco che gli deve essere consegnata dall'incaricato al trasporto del feretro;
- presenza alle operazioni di inumazione o tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere, che la cassa corrisponda ai requisiti di legge, a seconda che si tratti di inumazione o tumulazione e che siano osservate eventuali prescrizioni speciali delle autorità, in assenza di verbale di attestazione chiusura feretri;
- Custodisce le salme ed i cadaveri trasportati nella camera mortuaria;
- Iscrive nell'apposito registro, in doppio esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni



# COMUNE DI LUCERA

(PROVINCIA DI FOGGIA)

## 3<sup>^</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

con le indicazioni prescritte dal Regolamento di cui al D.P.R. 285/1990, nonché le variazioni conseguenti ad esumazioni, estumulazioni, traslazione di salme o di resti, ect.;

- tale registro deve essere tenuto con diligenza e deve essere presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- un esemplare del registro deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia
- cura la stesura dello scadenziere riguardante le esumazioni e le estumulazioni e si occupa dei relativi avvisi.
- cura l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione
- regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e presenza a quelle straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, redigendo ogni volta, apposito verbale di cui consegna copia al Comune;
- sorveglia a che ogni intervento sulle salme o sulle tombe sia debitamente autorizzato;
- regola l'apertura al pubblico del cimitero secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Comunale, conservando le chiavi dei cancelli;
- durante l'orario di apertura al pubblico sorveglia che siano rispettate, da parte dei visitatori, le norme ed i divieti stabiliti dal presente regolamento;
- vigila e si accerta che le costruzioni dei sepolcri privati ed ogni altro intervento dei privati nei cimiteri siano debitamente autorizzate;
- è responsabile del buon andamento del cimitero e quindi svolge ogni altra mansione necessaria per la esecuzione del presente regolamento
- sovrintende agli scavi delle fosse per le inumazioni, all'effettuazione delle esumazioni ordinarie e straordinarie, delle traslazioni di salme, delle riduzioni e quant'altro secondo le prescrizioni di cui ai capi XIV, XV, XVII del regolamento approvato con D.P.R. 285/1990;
- durante le suddette operazioni indossa i capi di vestiario avuti in dotazione dall'Amministrazione Comunale, provvedendo, al termine, ad una accurata pulizia;
- è tenuto a recarsi sul luogo indicatogli per l'esecuzione delle operazioni mortuarie urgenti ordinate dalle autorità;
- sovrintende alla pulizia dei locali dei cimiteri, sotto i loggiati, nei campi e nei vialetti, mantiene e alla cura delle siepi, erbe, etc.;
- provvede alla manutenzione delle cose e degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio;
- non può, in nessun caso, appropriarsi o ricevere cose di pertinenza dei feretri né accettare compensi di alcun genere per i servizi cimiteriali;
- svolge, inoltre, tutte quelle incombenze che gli vengono richieste dall'Amministrazione Comunale per il regolare funzionamento del cimitero.

L'Ufficio Tecnico Comunale provvederà alla manutenzione e cura del Cimitero e delle sue opere pubbliche.

L'Ufficio Agricoltura provvederà alla cura e manutenzione degli alberi, delle siepi, vegetazione, etc, di competenza comunale;

L'Ufficio Urbanistica rilascerà i permessi a costruire e le autorizzazioni, verificherà tutte le costruzioni, all'interno del cimitero, e la loro conformità ai relativi progetti.

Al Comando Polizia Municipale spetteranno tutti i compiti di Polizia Mortuaria, nonché il controllo sulle attività ed incombenze amministrative relative ad inumazioni, assegnazioni di loculi, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, trasferimenti salme all'interno del cimitero.

### **ARTICOLO 9** **Attività funebre**

1) L'attività funebre può essere esercitata da imprese pubbliche e/o private previo rilascio della autorizzazione dal Comune ove ha sede legale l'impresa. A detta impresa è vietata qualsiasi altra attività che possa configurare un conflitto di interesse, quale la contestuale gestione dell'impresa funebre e del trasporto infermi e feriti, salvo quanto previsto dall'art. 15. L'attività funebre comprende congiuntamente:

- a. la vendita di casse ed altri articoli funebri secondo la normativa vigente;
- b. l'autorizzazione al disbrigo di pratiche amministrative inerenti il funerale, su mandato degli aventi diritto;
- c. l'autorizzazione al trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di resti mortali.

2) I soggetti autorizzati garantiscono la continuità ed il corretto svolgimento del servizio funebre, compreso il trasporto, e devono possedere tutti i requisiti richiesti, compresi quelli formativi, in relazione a ciascun aspetto dell'attività.

3) I soggetti dell'impresa coinvolti nell'espletamento dell'attività funebre acquisiscono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ex art. 358 C.P.

4) Per l'espletamento dell'attività funebre le imprese devono avere la disponibilità permanente di:



# COMUNE DI LUCERA

(PROVINCIA DI FOGGIA)

## 3<sup>^</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

- a. una sede commerciale idonea dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni attività connessa allo svolgimento dell'attività funebre.
- b. almeno un'auto funebre idonea all'uso e verificata annualmente da parte dell'ASL ed una autorimessa, conformi alla normativa vigente.
- c. un responsabile, della conduzione dell'attività funebre, adeguatamente formato, regolarmente assunto dal soggetto titolare dell'autorizzazione, specificatamente individuato e che può anche coincidere con il legale rappresentante dell'impresa.
- d. Le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre di almeno quattro operatori funebri o necrofori, in possesso dei previsti requisiti formativi, assunti direttamente dal soggetto titolare dell'autorizzazione con contratto di lavoro ai sensi della vigente normativa.
- e. Il personale di cui alle lettere c) concorre a formare il numero di almeno 4 necrofori necessari per l'espletamento del funerale.
- 5) I requisiti di cui al comma 4 lettere b) e d) relativi ad autorimessa, carro funebre e personale necroforo, si intendono soddisfatti anche laddove la relativa disponibilità venga acquisita attraverso consorzi, società consortili o contratti di agenzia, appalto o di fornitura di durata e di contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre. Tali contratti, regolarmente registrati e depositati presso il Comune autorizzante, devono esplicitare i compiti dei soggetti che, attraverso le forme contrattuali suddette, garantiscono in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre. Tali compiti devono riguardare anche il trasporto della salma e la sigillatura del feretro.
- 6) I soggetti che intendono garantire il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per svolgere l'attività funebre ad altro esercente di cui al comma precedente, devono possedere i requisiti organizzativi minimi di almeno n. 6 addetti necrofori regolarmente formati, assunti con regolare contratto di lavoro e 2 auto funebri. Per ogni altro contratto che si aggiunge, i requisiti minimi del personale aumentano di una unità, mentre aumentano di un'auto ogni tre contratti aggiunti. Annualmente documentano al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, la congruità organizzativa e funzionale della propria struttura in relazione al numero di contratti o di soggetti consorziati e numero dei servizi svolti.
- 7) Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un addetto alla trattazione degli affari, distinto dal personale già computato presso la sede principale o altre sedi, con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il soggetto titolare dell'autorizzazione ed in possesso degli stessi requisiti formativi del responsabile della conduzione dell'attività.
- 8) L'impresa funebre avente sede legale al di fuori del territorio regionale, per poter svolgere la propria attività nella regione Puglia, deve produrre autocertificazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento, da consegnare agli uffici richiedenti.
- 9) Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza, di cui al comma 6 dell'art.15 della l.r.34/08, si uniformano ai requisiti enunciati dal comma 5 dell'art.15 della stessa legge regionale.
- 10) Le infrazioni anche di natura comportamentale da parte del personale dell'impresa di onoranze funebri, determinano la responsabilità in solido dell'impresa.
- 11) I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre, previa disponibilità e corresponsione dei corrispettivi a prezzo di mercato, secondo il criterio di rigida turnazione disposto dal Comune, effettuano le seguenti prestazioni:
- a. Il servizio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- b. Il servizio di recupero e trasferimento all'obitorio comunale dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, nonché per accidente anche in luogo privato. I corrispettivi di detti servizi nonché le turnazioni esclusive con ciclo mensile delle ditte di onoranze funebri aventi sede legale nel comune di Lucera, con obbligo della reperibilità, sono stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale. In mancanza di totale disponibilità, detti servizi sono resi obbligatori, a rotazione, per le diverse aziende, previa corresponsione dei corrispettivi che siano remunerativi per i servizi resi.
- 12) L'autorimessa, adibita al ricovero dei veicoli riguardanti l'attività funebre, deve essere conforme alle prescrizioni previste dal DPR 285/90 e deve essere dotata di attrezzi per la pulizia interna ed esterna dei veicoli e sanificazione dei vari vani di carico. Per tali operazioni, l'impresa può avvalersi di aziende autorizzate con regolare contratto registrato.
- 13) Le Associazioni rappresentative della categoria, predispongono il codice deontologico delle imprese che svolgono attività funebre. Tale codice è approvato dalla Giunta regionale.

### ARTICOLO 54

#### Estumulazioni

- 1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.



# COMUNE DI LUCERA

(PROVINCIA DI FOGGIA)

## 3<sup>^</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

- 2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 25 anni.
- 3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 25 anni, nei soli casi di trasferimento feretro in altro loculo o cimitero, ma sempre senza apertura della cassa;
  - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
  - su richiesta dei soggetti legittimati, in caso di cremazione.
- 4) Entro il mese di settembre di ogni anno l'addetto agli impianti cimiteriali cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
- 5) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali, ovvero di altri soggetti autorizzati, secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
- 6) I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.
- 7) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco, al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione, o ritumulato in controcassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco nel rispetto di quanto previsto al punto 3 della Circolare del Ministero della Sanità 31/07/1998, n. 10.
- 8) A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, l'addetto agli impianti cimiteriali può autorizzare la successiva tumulazione del feretro previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
- 9) Le estumulazioni ordinarie sono eseguibili in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di ottobre, (escludendo luglio e agosto) e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari.
- 10) Le estumulazioni straordinarie possono essere anch'esse eseguite in qualunque periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari.
- 11) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di estumulazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
- 12) Quando è accertato che si tratta di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. dichiarerà, su richiesta del Sindaco ed a norma dell'art. 14, comma 5, della legge regionale n. 34/2008, che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
- 13) Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.
- 14) Le estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie, sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

## ARTICOLO 109

### Sanzioni

1) Per le violazioni delle disposizioni della Legge Regionale n. 34/08 e del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato e qualora non contemplate nel D.lgs 186/2012, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a. da € 500,00 a € 1.000,00 per la violazione prevista dal comma 5 dell' art.15 della L.R. 34/08;

b. da € 1.000,00 a € 2.000,00 per violazione di cui agli artt. 10 e 10/bis L.R. 34/08;

c. da € 3.000,00 a € 9.000,00 per violazione del comma 3, art. 16 della L.R. 34/08.

Per le altre infrazioni,

d. da € 300,00 a € 600,00, per ogni violazione delle disposizioni contenute nel Cap II e Cap III del Regolamento Regionale n. 8 del 11 marzo 2015;

e. da € 25,00 a € 500,00, per ogni violazione delle disposizioni contenute nel Cap V del Regolamento Regionale n. 8 del 11 marzo 2015;

2) Le sanzioni di cui alla lettera d) sono introitate nel bi'ancio Comunale.

3) Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) sono introitate nel bilancio Regionale.

SANZIONI AMMINISTRATIVE		
	Sanzione	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni
✕ ART. 88 - Servizi e trattamenti funebri	Da 250,00 a 2000,00 Euro Per ogni operatore non in regola	
➤ ART. 89 - Usi funebri locali	Da 250,00 a 2000,00	500,00
<b>Titolo XVI- art. 87 e seguenti - Dell'esercizio della impresa funebre</b>		
➤ ART. 96 - Doveri professionali dell'impresa	Da 300,00 a 3000,00	600,00
➤ ART. 102 - Comportamenti vietati alle imprese funebri	Da 250,00 a 2000,00	500,00
Comma 1 lett. a)-c)	Da 1000,00 a 6000,00 Oltre la sospensione per giorni 10 / decadenza dall'attività in caso di recidiva	2000,00
<b>Obblighi del concessionario.</b>		
<b>Agibilità della sepoltura</b>	Da 250,00 a 2000,00	500,00
<b>Ingressi e movimenti di salme, resti e ceneri in sepolture private.</b>	Da 250,00 a 2000,00	500,00
<b>- Circolazione dei veicoli</b>	Da 250,00 a 2000,00	500,00

	Da 125,00 a 1000,00	250,00
<b>ART. 86 - Divieti speciali</b>		
Lettere a), b), c), d),e), f),g),h),i) j), l), m).		
	a 250,00 a 1000,00	500,00
Lettera n)	Da 125,00 a 1000,00	250,00
<b>ART 103- Della impresa di costruzione e manutenzione di opere</b>		
	Da 250,00 a 1000,00	500,00
<b>ART. 104 - Disciplina dell'attività delle imprese all'interno del cimitero</b>		
	Da 400,00 a 2500,00	800,00
<b>Divieto di transito</b>		
	Da 45,00 a 270,00	90,00
<b>Inosservanza norme di reperibilità e indigenza - imprese funebri</b>		
	Da 250,00 a 1000,00	500,00
	Rimozione opere e depositi non autorizzati	
<b>Altre violazioni al presente Regolamento</b>	Da Euro 250,00 a euro 2000,00	500,00

## ALLEGATO 1

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile).

Art. 74 (Parentela). - La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

Art. 75 (Linee della parentela). - Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

Art. 76 (Computo dei gradi). - Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite

Art. 77 (Limite della parentela). - La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati".

De cuius, dal latino, colui della cui eredità si tratta.

ASCENDENTI	IV Grado	Trisavi	II grado	Fratelli Sorelle
	III Grado	Bisnonni		
	II Grado	Nonni		
	I Grado	Genitori		
ñ			III grado	Zii Nipoti (figli di fratelli e/o sorelle)
DE CUIUS	ð	COLLATERALI	IV grado	Prozii Pronipoti Primi cugini
ò			V grado	Figli di prozii Secondi nipoti Secondi cugini
DISCENDENTI	I Grado	Figli	VI grado	Altri cugini
	II Grado	Nipoti (figli dei figli)		

	III Grado	Pronipoti		
	IV Grado	Figli dei pronipoti		

La parentela e i suoi gradi nella famiglia

Parentela in linea retta:	Persone di cui l'una discende dall'altra (es. madre e figlia)
Parentela in linea collaterale:	Persone che pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra (es. fratello e sorella, zio e nipote).
Affini (i suoceri, i cognati, la nuora, il genero):	L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Gli affini quindi non hanno nessun vincolo di consanguineità.  La legge non gli attribuisce nessun diritto successorio agli affini.

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado ... (art. 77 e 572 cc)





# COMUNE DI LUCERA

(PROVINCIA DI FOGGIA)

## 3<sup>^</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

La Presidente dopo aver reso edotti i commissari ritiene di aggiornare l'argomento alla prossima seduta.

La presente riunione si scioglie alle ore 11,30.

IL SEGRETARIO

(geom. F. Fattibene)

LA PRESIDENTE

(Dott.ssa Arch. Carolina Favilla)

